



Comune di Afragola

N° PAP-00869-2021

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 02/04/2021 al 17/04/2021

L'incaricato della pubblicazione
MARIA PEDALINO

N. Protocollo : _____

N. Ordinanza : OrdDecCom00011/2021

ORDINANZA COMMISSARIALE

OGGETTO : Chiusura Pineta Comunale, ville e giardini, sospensione attività all'interno di centri culturali, sociali e ricreativi fino al 30 aprile 2021. Adozione misure ulteriori nelle aree cittadine ove possono formarsi assembramenti. Chiusura del Cimitero Comunale per le giornate del 4 e 5 aprile 2021.

Il Commissario Straordinario

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze n.ri 004 del 06/03/2021, 005 del 08/03/2021, nonché 009 del 19/03/2021;

Considerato che:

-all'interno delle Ville e dei Parchi cittadini ed in determinate zone della Città continua a registrarsi un aumento esponenziale di gruppi di persone, la cui presenza può, anche involontariamente, favorire un'attenuazione dell'osservanza sia delle misure di distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

- nelle giornate di domenica di Pasqua e del Lunedì in Albis all'interno del Cimitero potrebbero registrarsi assembramenti causati da un eccessivo afflusso di persone;

-l'evoluzione critica del numero dei contagi rilevati, nonché del numero di persone poste in sorveglianza attiva, sia nella Regione Campania ma soprattutto nel territorio comunale evidenziano l'esigenza di prorogare misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del COVID-19, infatti:

in base ai dati comunicati dalla Regione Campania e pubblicati sulla piattaforma e-Covid Sinfonia, la curva dei dati riferiti al Comune di Afragola è superiore ai dati regionali (settimana 22 - 28 marzo – percentuale di nuovi positivi: Regione Campania 10,59% / Comune di Afragola 13,75%);

Dato atto che:

- l'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;
- le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecanti nella diffusione sul territorio comunale del COVID- 19";

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;

- il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2, con il quale tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 5 marzo 2021 con il quale è stata disposta l'applicazione, a partire dal 8 marzo 2021, per la Regione Campania e per un periodo di 15 giorni, delle misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021 (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona Rossa);

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 19 marzo 2021 che ha confermato l'applicazione delle misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021;

Visti altresì:

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii.;

- il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito in Legge 14 luglio 2020, n. 74;

- il D.L. 12 febbraio 2021, n.12;

- il DPCM del 2 marzo 2021;

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Campania n.ri 7/2021, 8/2021, 9/2021 e 12/2021

Sussistente:

-l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni;

-l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;

-la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, nei giorni 4 e 5 aprile 2021, la chiusura del Cimitero Comunale, salvo ulteriori provvedimenti

ORDINA ALTRESI'

dal 7 aprile al 30 aprile 2021, salvo ulteriori provvedimenti:

- è confermata la chiusura al pubblico delle ville e giardini pubblici dislocati sul territorio comunale;

- è confermata la chiusura al pubblico, salvo che nella fascia oraria 7,45 – 9,15 e 12,45 – 14,15 dei giorni feriali della Pineta Comunale

- sono sospese tutte le attività che si svolgono all'interno dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi dislocati sul territorio comunale;

ORDINA INFINE

dal 2 aprile al 6 aprile, salvo ulteriori disposizioni:

- è vietato lo svolgimento di qualsiasi manifestazione pubblica che preveda spostamento di persone e non sia in forma statica, fermo il rispetto delle distanze sociali prescritte;

DISPONE

sin da ora, in forza dell'art. 11 DPCM 2 marzo 2021, la chiusura al pubblico delle aree, delle piazze e delle strade ove, su attenta valutazione del personale delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale, si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.

INCARICA

Il Comando di Polizia Municipale di monitorare, per il periodo oggetto della presente Ordinanza, l'accesso e il deflusso del pubblico presso il Civico cimitero, allo scopo di prevenire eventuali fenomeni di assembramento che dovessero verificarsi fuori e dentro l'area interessata, con riserva di assumere in prosieguo eventuali iniziative di chiusura dell'area cimiteriale per motivi di carattere sanitario legati all'esigenza di contenimento del contagio.

AVVERTE

- che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l'applicazione dell'art. 4 co. 1 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 35/2020.

MANDA

La presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell'andamento epidemiologico del virus COVID-19 a:

- Prefetto di Napoli
- Presidente della Giunta Regionale Campania
- Presidente della Città Metropolitana di Napoli
- Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli Nord2
- tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, alla Polizia Municipale di Afragola per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione.

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Comune di Afragola li, 02/04/2021

Il Commissario Straordinario
ANNA NIGRO